



Esonero monitoraggio costante da parte del “ fuochista ” nel caso di generatori di vapore con particolari requisiti

I generatori di vapore industriali (Wikipedia:https://it.wikipedia.org/wiki/Generatore_di_vapore) di nuova generazione possono lavorare a regime senza il monitoraggio costante 24/24 da parte di personale specializzato e certificato che veniva chiamato "Fuochista". Questo vale se il generatore di vapore ha particolari requisiti. Grazie a questa norma vi è l'esonero dalla conduzione continua dell'impianto fino a un massimo di 24 ore o fino a un massimo di 72 ore.

La norma suddivide le attività in **conduzione e sorveglianza**: la conduzione riguarda gli impianti non automatici, per le caldaie che funzionano in modo automatico invece si parla appunto di sorveglianza ogni 72 ore. Se parliamo di accensione o riavvio dell'impianto **è sempre obbligatoria la presenza di un conduttore di impianti a vapore abilitato**.

E' importante quindi ribadire che: **L'esonero dall'assistenza continua si applica ai generatori di vapore automatici, conformi alla direttiva PED (Pressure Equipment Directive) e dotati di sistemi di sicurezza.**

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





Gestione centrali termiche: controlli da certificare ogni 72 ore

Ogni 72 ore il conduttore abilitato è tenuto a fare i **controlli standard** e a rilasciare una certificazione di sicurezza.

Cosa fa in concreto il conduttore quando esegue un check del generatore di vapore?

1. check di tutti i sistemi di controllo;
2. check fumi;
3. controllo e check del serbatoio;
4. controllo dell'economizzatore;
5. verifica delle valvole di sicurezza e carico;
6. riavvio dell'impianto.

Nota: per il valore della producibilità della centrale a vapore si utilizza il valore massimo fornito dal costruttore della centrale; se il valore non dovesse essere specificato si applicano i limiti secondo i metri quadrati forniti nella normativa.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





Caldaista e patentino di abilitazione alla conduzione di centrali a vapore

Il **caldaista** è la persona preposta alla **conduzione di generatori di vapore** e può avere diversi gradi di patentino. Nel lessico comune viene denominato **Fuochista patentato** il tecnico che dispone di tutti i gradi del patentino. Per chi volesse approfondire ecco i diversi gradi con le principali caratteristiche:

1. **Patentino di abilitazione di 1° grado** alla conduzione degli impianti termici: questo patentino consente al tecnico caldaista di gestire tutti i tipi di generatori di vapore e di qualsiasi superficie.
2. **Patentino di abilitazione di 2° grado** alla conduzione degli impianti termici: consente al fuochista abilitato di gestire tutti i tipi di centrali a vapore con una producibilità fino a 20t/h
3. **Patentino di abilitazione di 3° grado** alla conduzione degli impianti termici: consente al tecnico di gestire tutti i tipi di centrali a vapore con una producibilità fino a 3t/h
4. **Patentino di abilitazione di 4° grado** alla conduzione degli impianti termici: abilita il fuochista alla gestione di tutti i tipi di centrali a vapore con una producibilità fino a 1t/h





Cosa dice l'INAIL in merito alla figura del conduttore di centrali a vapore

(Fonte sito INAIL) L'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore o acqua surriscaldata è regolata dal d.m. 01/03/1974 come modificato dal d.m. 07/02/1979. Per poter condurre un generatore di vapore bisogna essere in possesso di un Certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (Patente) rilasciato dal Ministero del lavoro.

L'addetto alla conduzione dei generatori di vapore deve essere abilitato, con abilitazione di grado corrispondente a quello previsto per il generatore che dovrà condurre.

L'articolazione delle abilitazioni prevede 4 gradi:

- 4° grado: producibilità al carico massimo continuo fino ad 1 t/h;
- 3° grado: producibilità al carico massimo continuo fino a 3 t/h;
- 2° grado: producibilità al carico massimo continuo fino a 20 t/h;
- 1° grado: nessuna limitazione.





Per poter ottenere il Certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore bisogna effettuare un tirocinio pratico e un esame presso un'apposita commissione di esperti incaricati dal Ministero del lavoro.

Si può richiedere anche per equipollenza essendo in possesso di un titolo o certificato dichiarato equipollente come previsto dal d.m. 01/03/1974 e dal d.m. 07/02/1979.

Il Certificato di abilitazione ha una validità di 5 anni, rinnovabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'entrata in vigore della direttiva PED (97/23/CE sostituita dalla 2014/68/UE) ha tuttavia portato alcune specificità in merito alla conduzione; ferma restando la necessità di un'abilitazione come sopra specificato, la conduzione può avvenire senza assistenza continua (se previsto dal fabbricante del generatore certificato in PED), prevedendo però l'intervento del conduttore abilitato a cadenze prefissate (fino a 72 h) o con assistenza continua.

L'UNI ha pubblicato, in riferimento alla conduzione dei generatori di vapore, due specifiche tecniche, la UNI/TS 11325-3:2018 e la UNI TS 11325-10:2018, rispettivamente per generatori aventi caratteristiche rilevanti e per generatori di limitata potenzialità, sempre ch  ricompresi nel campo di applicazione del d.m. 329/04.





Il campo di applicazione della UNI/TS 11325-3 è specificato nel punto 1 della specifica tecnica; il campo di applicazione della UNI/TS 11325-10 prevede tutti i generatori esclusi dal campo della UNI/TS 11325-3. Su tali specifiche sono indicate le operazioni che il conduttore deve eseguire con le periodicità previste.

IMPORTANTE NOVITA SULLA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 242, pagina 12 del 2020, il decreto 94 del 7 agosto 2020.

Questo decreto rivede le modalità per la formazione e la qualifica dei conduttori abilitati per i generatori di vapore, di fatto ripristinando retroattivamente la possibilità di ottenere l'esonero dalla conduzione da parte di fuochisti patentati.

Il comma 4 dell'art 1 indica che, per i generatori indicate nell'allegato III, l'utilizzatore può chiedere l'esonero dalla conduzione abilitata secondo quanto indicato nell'allegato Stesso;

I generatori indicati nell'allegato sono al punto

1. i generatori ad attraversamento meccanico di ridotta potenzialità aventi PSxV inferiore a 3000 e pressione massima ammissibile PS di 12 bar

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





Pertanto, l'utilizzatore potrà richiedere l'esonero per le caldaie a vapore e acqua surriscaldata a serpentino con PxV inferiore a 3000 e massima PS di 12 bar, e per gli scambiatori olio/vapore SOV con membrature calcolate al T max del fluido.

I generatori con esonero dovranno essere condotti da persona maggiorenne e adeguatamente addestrata e la condizione di autocontrollo a 24 o 72 ore può comunque essere proposta per limitare i periodi di intervento sul generatore stesso I generatori VAP ed ESM Babcock Wanson soddisfano il parametro PxV <3000 e sono pertanto esonerabili alle pressioni indicate sotto :

MODELLO	PRESSIONE DI BOLLO									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
VAP 150 RR	Blue						Red			
VAP 250 RR	Blue						Red			
VAP 400 RR	Blue						Red			
VAP 600 RR	Blue						Red			
VAP 900 RR	Blue						Red			
VAP 1200 RR	Blue						Red			
VAP 1500 RR	Blue						Red			
VAP 1800 R	Blue						Red			
VAP 2000 RR	Blue				Red					
VAP 2500 MB	Blue				Red					

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



MODELLO	PRESSIONE DI BOLLO									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
ESM 1000 N	Blue						Orange			
ESM 1500 N	Blue						Orange			
ESM 2000 N	Blue						Orange			
ESM 2500 HP	Blue						Orange			
ESM 3000 HP	Blue						Orange			
ESM 3500 HP	Blue						Orange			
ESM 4000 HP	Blue					Orange				



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 agosto 2020 .
Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 20, comma 1, lettera m) , che introduce l'art. 73 -bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Visto il predetto art. 73 -bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, al comma 2, dispone: «2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente»; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante «Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva n. 2014/68/ UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione»; Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329 recante «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) ; Vista la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018»; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c) relativa al diritto all'istruzione e alla formazione; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, recante «Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di





vapore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157;

Decreta:

CAPO1

CLASSIFICA DEI PATENTINI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE E DI ACQUA SURRISCALDATA ALIMENTATI A FUOCO DIRETTO O A FUOCO INDIRETTO CON RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO, NON ESONERATI DALLA CONDUZIONE ABILITATA E REQUISITI GENERALI PER L'ABILITAZIONE

Art. 1. Patentino di abilitazione

1. I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:

- a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
- b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;





- c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
- d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

IDONEO ALLA MANSIONE SPECIFICA

2. Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

COPIA DEL PATENTINO OBBLIGATORIO E EL GIUDIZIO DI IDONEITA'

3. All'atto di affidamento dell'incarico di conduzione del generatore di vapore, l'utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità.

CASI DI ESONERO DAL PATENTINO

4. Per i generatori di vapore di cui all'allegato III, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalità previste nel medesimo allegato.

GENERATORI ESCLUSI DAL PRESENTE DECRETO LEGGE

5. I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che $PS \times V \leq 300 \text{ bar} \times \text{litri}$ e $PS \leq 10 \text{ bar}$, nonché i generatori aventi $V \leq 25 \text{ litri}$ e $PS \leq 32 \text{ bar}$, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.





Art. 2. Determinazione della producibilità del generatore per definire il patentino

1. Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'art. 1 è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.
2. Se il valore di cui al comma 1 non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:
 - a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
 - b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
 - c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;
 - d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione

Art. 3. Modalità e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione

1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento dell'esame di cui all'art. 8, dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del bando.
3. Il candidato presenta all'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
4. Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si applica anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto

SCARICA IL FILE COMPLETO

file:///C:/Users/Utente/Downloads/20200930_242.pdf





Art. 10. Duplicati dei patentini di abilitazione

1. Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento dei patentini originali.
2. L'Ispettorato territoriale del lavoro che ha rilasciato il patentino originale provvede a domanda dell'interessato al rilascio del duplicato.

ESEMPIO DI UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI UNA CENTRALE TERMICA

INDICE

01. INTRODUZIONE.....	4
- PREMessa	4
- ORGANICO	4
- DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI.....	4
- DESCRIZIONE DEI PRESIDI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	4
- SCHEDE DI DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	5
01.01 Fuochista	5
02. VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AGLI AMBIENTI	8
- PREMessa	8
- SCHEDE DI VALUTAZIONE	8
02.01 Locale impianti	8
02.02 Cabina silente	10
03. VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE MANSIONI	12
- PREMessa	12
- SCHEDE DI VALUTAZIONE	12
03.01 Fuochista.....	12
04. PIANO DI SICUREZZA DI REPARTO/SERVIZIO.....	18
- PREMessa	18
- SCHEDA.....	18
04.01 Tabella di programmazione delle misure di prevenzione e protezione.....	18

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





04.01	Tabella di programmazione delle misure di prevenzione e protezione.....	10
05.	PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA	32
-	PREMESSA.....	32
-	PROCEDURE	32
05.01	Procedura per le attività organizzative del Capo Reparto P GES 03.....	32
05.02	Procedura per la segnalazione di problematiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro P GES 04 32	
05.03	Procedura per le attività di Movimentazione Manuale dei Carichi MMC P GES 06	32
05.04	Procedura per la manutenzione di attrezzature ed ausili per la movimentazione P GES 07.....	32
05.05	Procedura per il monitoraggio dell'applicazione delle procedure operative di sicurezza P GES 10 32	
05.06	Procedure generali per la corretta movimentazione dei carichi P GEN 01	32
05.07	Procedure generali per la protezione degli operatori dal rischio biologico P GEN 02.....	32
05.08	Procedure generali per l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro P GEN 03.....	32
05.09	Procedure generali per l'utilizzo in sicurezza di prodotti chimici P GEN 04.....	32
05.10	Procedure per l'uso in sicurezza delle scale portatili P GEN 05	32
05.11	Procedure di gestione delle emergenze P GEN 07.....	32
05.12	Procedure correttive per la corretta movimentazione dei carichi P GEN 10.....	32
05.13	Procedure di corretta movimentazione del materiale rotabile (traino / spinta) P GEN 11	32
05.14	Procedura operativa di sicurezza per l'uso dell'impianto di sollevamento meccanico (paranco) presente in Centrale Termica P TEC 01	32
05.15	Procedura operativa per le operazioni di preparazione al collaudo biennale delle caldaie P TEC 02 32	
05.16	Procedure operative per l'utilizzo in sicurezza dell'ossigeno da parte dei manutentori P TEC 03 32	
05.17	Procedura per la movimentazione di gas in recipienti a pressione P TEC 04.....	32
05.18	Procedure operative per l'accesso ai luoghi remoti P TEC 05.....	32
05.19	Procedura di sicurezza per l'accesso ai locali e siti con amianto per il personale interno delle squadre di manutenzione e per i dipendenti delle ditte esterne P TEC 06.....	32
05.20	Procedura di sicurezza per le attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ASIoC) P TEC 07.....	32

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





06. GESTIONE DEGLI INDICI DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	33
07. SORVEGLIANZA SANITARIA	34
- INVIO DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA.....	34
- SCHEDA DI DESTINAZIONE LAVORATIVA DI CUI ALL' ALLEGATO 3 A DEL D.LGS. 81/2008	35
- SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	36
- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI.....	37
- STRUMENTI PER LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO	38
- PROCEDURA OPERATIVA PER LE VISITE MEDICHE PERIODICHE	39
- PROCEDURA OPERATIVA PER LE VISITE SU RICHIESTA DEL LAVORATORE.....	40
- PROCEDURA OPERATIVA PER LE VISITE DI CAMBIO MANSIONE	40
- PROCEDURA OPERATIVA PER LE VISITE DI RIENTRO DA ASSENZE	40
- PROCEDURA OPERATIVA PER LE VISITE PREASSUNTIVE	40
- PROCEDURA OPERATIVA PER LE VISITE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO	40
08. ELENCO DEGLI ALLEGATI	41

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





REPERIBILITA' NEL CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA sez. Quarta -Titolo terzo – art.6

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

L'Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.

Le Aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.

Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui agli articoli 8 e seguenti, Sezione quarta, Titolo VII.

La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:

- a) oraria;
- b) giornaliera;
- c) settimanale.

La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.





Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, a decorrere dal 1° giugno 2022, ai seguenti valori espressi in euro:

Allo stesso modo l'indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch'esse valide dal 1° giugno 2022:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:

- per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
- per i livelli C2 e C3, 5,95 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;

- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:

- per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro;
- per i livelli C2 e C3, 9,33 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;

- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:

- per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro;
- per i livelli C2 e C3, 10,01 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:

- per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro;
- per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;

- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:

- per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro;
- per i livelli C2 e C3, 39,76 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;

- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:

- per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro;
- per i livelli C2 e C3, 43,14 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)





L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna (16 ore - Giorno Lavorato) della precedente tabella.

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.

Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente Contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.

In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa.





L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

